

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-731 del 14/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta VITA NOVA S.R.L. per impianto ubicato in Via Chiavicone n. 29, Comune di MALALBERGO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-693 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta VITA NOVA S.R.L. per impianto ubicato in Via Chiavicone n. 29, Comune di MALALBERGO (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta VITA NOVA S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di CREMAZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA, ubicato in Via Chiavicone n. 29, Comune di MALALBERGO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta VITA NOVA S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta VITA NOVA S.R.L., C.F. 03142521206, P.IVA 03142521206, con sede legale a MALALBERGO, in VIA GRAMSCI N:1/A, per l'impianto sito a MALALBERGO (BO), in Via Chiavicone n. 29, ha presentato, nella persona di Silvia Adani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 14/10/2019 al Prot.n. 21730, domanda di

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 24-10-2019 al Prot. n. PG_2019_163991, Pratica SINADOC 31092/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e al Comune di MALALBERGO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PG_2019_167865 del 30-10-2019 la Ditta ha fornito documentazione integrativa in forma volontaria.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto PIANURA (PG_2020_8112 del 20-01-2020);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto PIANURA (PG_2020_8112 del 20-01-2020);
- Parere del Consorzio di Bonifica Renana in merito alla compatibilità idraulica (PG_2019_177061 del 18-11-2019) ;
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di MALALBERGO (PG_2020_13423 del 28-01-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MALALBERGO (PG_2020_13423 del 28-01-2020);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 442.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00;
- Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 296.00.
- Allegato C - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 12/02/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta VITA NOVA S.R.L., ubicato in Via Chiavicone
n. 29, Comune di MALALBERGO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di MALALBERGO (visto il parere del Servizio
Territoriale di ARPAE - Distretto PIANURA):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche recapitante in Corpo Idrico Superficiale in
corrispondenza di Scolo Lorgana.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MALALBERGO con parere favorevole
PG_2020_13423 del 28-01-2020, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto
PIANURA, PG_2020_8112 del 20-01-2020 e il Parere Idraulico del Consorzio della Bonifica Renana,
PG_2019_177061 del 18-11-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti
integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Sinadoc n. 31092/2019

Documento redatto in data 12/02/2020



Prot. 1504/2020

Malalbergo, 24/01/2020

Trasmessa via PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 18142/2019. Richiedente ditta VITA NOVA S.R.L. – Malalbergo BO, Via Chiavicone n. 29.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 22/08/2019 prot. n. 18142 dalla Ditta VITA NOVA s.r.l. con sede legale a Malalbergo (BO) in via Gramsci n. 1/A, P. IVA e C.F. 03142521206, relativa allo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato da destinare a impianto di cremazione di animali da compagnia a servizio del cimitero per animali d'affezione sito a Malalbergo in via Chiavicone n. 29;
- preso atto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Vita Nova s.r.l. comprende anche la matrice rumore;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- visto il parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque derivanti dall'immobile in oggetto nello scolo "Lorgana Inferiore" rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana in data 15/11/2019, protocollo n. 12196;
- visto il parere favorevole rilasciato in data 14/01/2020, protocollo n. 31092/2019, da parte di A.R.P.A.E., distretto di Pianura;
- visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.º 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;



- visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- vista la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- visto il D.P.R. 227/2010 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";
- vista la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dalla ditta VITA NOVA s.r.l. ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 447/1995 e dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2010 circa il non superamento dei limiti di rumore previsti nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio alla ditta VITA NOVA s.r.l., come in premessa generalizzata, dell'AUA matrice acqua e rumore relativa agli scarichi ed al rumore prodotti dal fabbricato da destinare a impianto di cremazione di animali da compagnia a servizio del cimitero per animali d'affezione sito a Malalbergo in via Chiavicone n. 29.

Si prescrive che:

- ogni modifica apportata al fabbricato in esame (quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata) e ogni modifica che si intenda apportare alla rate fognaria riportata negli elaborati grafici esaminati, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione rilasciato;
- venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di trattamento nel suo complesso, filtro batterico aerobico con sedimentazione finale, fosse Imhoff e degrassatori; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli organi di Controllo;
- le acque meteoriche raccolte dal coperto del fabbricato e/o in area cortiliva non dovranno in alcun modo essere recapitate al sistema di depurazione dei reflui domestici;
- qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, dovrà essere presentata valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore dovrà essere presentata apposita richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Federico Ferrarato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Autorizzazioni complesse ed energia
c.a. Mario di Lodovico

SUAP TERRE DI PIANURA

pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Comune di Malalbergo

Servizio Ambiente

pec: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 -
Ditta: **VITA NOVA S.R.L.** con sede legale in Via Gramsci, 1/a - Malalbergo
(BO) e attività in Via Chiavicone, 29 - Malalbergo (BO)

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue.

La presente domanda viene formulata per nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nuova autorizzazione agli scarichi domestici in acque superficiali, di un impianto per la cremazione di animali da compagnia a servizio del cimitero per animali d'affezione.

Trattasi di attività di "cremazione a bassa capacità" con capacità distruttiva massima pari a 50 kg/h.

L'impianto funzionerà in modo discontinuo a seconda del materiale ricevuto dai clienti, al massimo per 8 h/g (due cicli di incenerimento).

MATRICE SCARICHI

E' presente un locale di servizio con produzione di reflui di origine domestica, recapitati in acque superficiali (scolo Lorgana) vista l'assenza di rete fognaria pubblica in prossimità. I reflui domestici, con carico dichiarato di 2 Abitanti Equivalenti (a fronte della presenza di 1 addetto), subiscono trattamento di depurazione tramite fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico Nane2100, correttamente dimensionato al carico proposto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di PIANURA- Via Fariselli, 5 - 40016 S. Giorgio di Piano (BO) tel 051/897616 – Fax 051/893997

Non sono state indicate le modalità di raccolta e dispersione delle acque reflue meteoriche raccolte dal coperto del fabbricato e/o in area cortiliva; si precisa che le medesime non dovranno in alcun modo essere recapitate al sistema di depurazione dei reflui domestici.

MATRICE EMISSIONI

Le parti più importanti dell'impianto sono:

- camera di cremazione
- camera di post-combustione
- impianto di abbattimento ad umido delle polveri.

Il forno di cremazione tipo "GEM MATTHEWS IEB16" è alimentato a metano. Il numero di cicli eseguibili in un giorno variano a seconda delle dimensioni dell'animale, si potranno eseguire fino a 2 cremazioni al giorno. La capacità di carico del forno massima è pari a circa 100 kg/ciclo.

Il funzionamento del forno è discontinuo e la massima durata del ciclo è di circa 2 ore, compresa la sua messa a regime.

La **fase di caricamento** delle carcasse da trattare avviene con il forno di cremazione spento. Viene acceso il forno di post-combustione fino al raggiungimento di una temperatura minima di 800°C.

La **fase di cremazione** avviene in ambiente scarsamente ossigenato e, pertanto, la combustione in atmosfera riducente produce una rilevante quantità di gas incombusti. Tali gas pervengono in camera di post-combustione, vengono arricchiti di aria in eccesso e vi permangono per almeno 2 secondi. La temperatura minima di post-combustione è 850°C e con un tenore di ossigeno libero di almeno il 6% in volume.

La **fase di raffreddamento** inizia quando il materiale introdotto è completamente incenerito; a questo punto si spegne il bruciatore del forno di cremazione mentre restano accesi, per il tempo prefissato, il bruciatore di postcombustione e lo scrubber al fine di abbattere eventuali polveri trascinate in atmosfera dalla depressione del camino, a causa dei forni ancora caldi.

Lo scarico delle ceneri avviene dopo il completo raffreddamento del forno di incenerimento. L'operazione si effettua manualmente per mezzo di appositi attrezzi. Le ceneri vengono poi trasferite nell'urna cineraria.

Il sistema di raffreddamento e trattamento dei fumi è del tipo ad umido tramite lancia di nebulizzazione acqua per il lavaggio dell'effluente gassoso. L'acqua da nebulizzare è contenuta in apposita tank a caricamento automatico. Non viene specificato se a tale serbatoio confluisce anche l'acqua di lavaggio dei fumi e se ha pertanto anche funzione di sedimentatore.

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto;

Scarichi:

- Lo scarico prodotto è classificato come **“acque reflue domestiche”** ai sensi del D.to L.vo 152/2006 e DGR 1053/2003;
- trattandosi di scarico in acque superficiali occorrerà acquisire l'autorizzazione a ricevere lo scarico da parte dell'Ente gestore del corpo recettore;
- la fossa Imhoff e il filtro batterico anaerobico siano dimensionati come da relazione;
- al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere allo svuotamento o al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno;
- i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
- sia predisposta un'adeguata tubazione di ventilazione per la fossa biologica tipo Imhoff presente, la stessa potrà terminare sul tetto del fabbricato o in altra zona idonea al fine di non arrecare disturbo;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
- le acque reflue meteoriche raccolte dal coperto del fabbricato e/o in area cortiliva non dovranno essere recapitate al sistema di depurazione dei reflui domestici
- tutti i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere correttamente identificati, stoccati in contenitori chiusi e posti in area coperta e su terreno impermeabile; i contenitori di stoccaggio di rifiuti liquidi, qualora non siano a doppia parete, dovranno avere un bacino di contenimento di capacità almeno uguale a quella del contenitore maggiore o pari a un terzo della somma.

Distinti Saluti.



Istruttoria a cura dei Tecnici L. Borghi, M. Mantovani

Il Responsabile del distretto Metropolitan
Dott. Vittorio Gandolfi
firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it PEC
aobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di PIANURA- Via Fariselli, 5 - 40016 S. Giorgio di Piano (BO) tel 051/897616 – Fax 051/893997



Spettabile
Terre di Pianura - SUAP
Via San Donato, 199
40057 GRANAROLO DEL'EMILIA (BO)

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta Vita Nova S.r.l. per l'impianto sito in Malalbergo, via Chiavicone n. 29
Riferimento SUAP: 18142/2019

Parere Idraulico.

In riferimento alla domanda di codesta spettabile Amministrazione spedita via Pec in data 24 ottobre 2019 e registrata col numero 11510 di protocollo, riguardante lo scarico delle acque provenienti dall'impianto in oggetto, siamo con la presente a comunicare che lo scarico medesimo non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo scolo consorziale "Lorgana inferiore" dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo scolo "Lorgana inferiore" è un canale di bonifica con funzione di scolo ed irriguo
- la Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (*la Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*)



con la presente lo scrivente Consorzio, fatti salvi i diritti dei terzi, rilascia il proprio

parere idraulico favorevole

in merito allo scarico indiretto di reflue e meteoriche nello scolo "Lorgana inferiore", raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Gaudenzio Ascari (cell. 348 7245136)

Con i migliori saluti

Visto GA

IL CAPO SETTORE
ISTRUTTORIE AUTORIZZATIVE
(Ing. Michele Vezzani)

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)

Autorizzazione Unica Ambientale

VITA NOVA Srl - comune di Malalbergo – via Chiavicone n° 29

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cremazione animali da compagnia svolta nello stabilimento in comune di Malalbergo, via Chiavicone n° 29, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VITA NOVA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FORNO CREMAZIONE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Metalli totali come somma di Ni, Cu, Mn	0,5 mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05 mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,05 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,05 mg/Nm ³
Zinco e suoi composti (espressi come Zn)	0,05 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Acido cloridrico	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento ad umido – post-combustore termico

I risultati delle verifiche analitiche per il rispetto dei valori limite di concentrazione prescritti debbono essere normalizzati alle seguenti condizioni:

- temperatura: 273,15 K
- pressione: 101,3 kPa
- umidità: gas secco
- ossigeno di riferimento (nell'effluente gassoso secco): 6% v/v

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

I gas prodotti dalla combustione sono convogliati, prima dello scarico, ad una camera di post-combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

- velocità media (nella sezione di ingresso): 10 m/s
- temperatura di esercizio: superiore a 850 °C
- tempo di contatto: superiore a 2 secondi

Dovrà essere installato un registratore in continuo della temperatura di esercizio del post-combustore ed un dispositivo di blocco della cremazione se la temperatura nella zona di combustione secondaria non supera 850 °C. Dovrà inoltre essere presente un sistema di registrazione grafica di tali temperature le cui registrazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Dovrà essere installato un sistema di allarme in caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad umido che preveda il blocco della combustione con conseguente interruzione del ciclo di cremazione e solo funzionamento del post-combustore.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.01.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. La ditta dovrà inoltre dotarsi di un registro con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari;
- il numero di carcasse giornalmente accettate in ingresso e incenerite quotidianamente (espresse in kg), contenente inoltre il tipo di cremazione effettuata, l'ora di inizio e di fine della cremazione;
- le condizioni di emergenza riportando il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della situazione riscontrata.

Tale registro, con relativa documentazione, dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo.

5. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione ed abbattimento, finalizzati alla loro necessaria manutenzione (ordinaria, preventiva o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata dell'impianto. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati;
6. Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, capottini, ecc...) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere adeguatamente smaltiti;
7. Assieme alle carcasse animali non devono essere comunque inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari (Rif. DPR n.254 del 15/07/2003 e s.m.i.);
8. Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;
9. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
10. La società VITA NOVA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
11. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VITA NOVA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
12. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta VITA NOVA S.R.L., ubicato in Via Chiavicone n.
29, Comune di MALALBERGO (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Barbara Mainardi ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di MALALBERGO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di MALALBERGO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 28-01-2020 con prot. PG_2020_13423 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti **prescrizioni:**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di MALALBERGO con nulla osta prot. PG_2020_13423 del 28-01-2020, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Sinadoc n. 31092/2019

Documento redatto in data 12/02/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.